



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 23 luglio 2009.

LEGGE 31 LUGLIO 2009 N.108

LEGGE SULLA DIRIGENZA

Art.1 *(Finalità)*

1. La presente legge disciplina lo stato giuridico del personale Dirigente del Settore Pubblico Allargato, valorizzandone il ruolo autonomo nell'ambito dell'organizzazione dello Stato, stabilendone le relative responsabilità allo scopo di perseguire l'efficacia, l'efficienza, l'economicità dell'azione amministrativa, la sua rispondenza alle necessità dell'utenza, intesi come criteri generali che informano l'azione amministrativa, e la valorizzazione delle risorse umane al servizio della Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei principi di legalità ed imparzialità.

2. Il Dirigente è il funzionario pubblico al vertice di una Unità Organizzativa cui sono affidate funzioni e poteri decisionali di indirizzo, di impulso e di coordinamento nonché di rappresentanza verso i terzi dell'Amministrazione di appartenenza.

Art.2 *(Principio di separazione)*

1. La Pubblica Amministrazione ispira il proprio operato al perseguimento ed affermazione del principio della separazione dell'attività di indirizzo e controllo politico dall'attività di attuazione e gestione amministrativa.

2. Ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184, i piani e i programmi finalizzati all'attuazione delle linee di indirizzo politico amministrativo sono definiti dal Congresso di Stato, con l'indicazione delle relative priorità e delle disponibilità finanziarie, all'inizio di ogni anno, e comunque non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio, e sottoposti al controllo preventivo di legittimità nelle forme previste dalle disposizioni vigenti.

Art.3

(Profilo di ruolo e Assegnazione)

1. La funzione dirigenziale è definita dalle norme della presente legge, dal profilo di ruolo e dall'assegnazione.
2. Il profilo di ruolo del Dirigente sarà descritto, come sviluppo degli ambiti professionali di cui al successivo articolo 5, nell'apposita normativa sui profili di ruolo.
3. L'assegnazione del Dirigente ad una Unità Organizzativa specifica la prestazione professionale richiesta, in coerenza con la missione e le funzioni dell'Unità Organizzativa stessa, così come saranno definite dall'apposita normativa.

Art.4

(Attribuzioni e responsabilità)

1. Ferme restando le previsioni della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 e della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184, al Dirigente compete l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, a rilevanza interna ed esterna, la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, nel rispetto delle norme di Contabilità e Bilancio, l'organizzazione delle risorse umane e materiali dell'Unità Organizzativa cui è preposto e l'attuazione dei programmi e piani di sua pertinenza.

Art.5

(Ambiti professionali)

1. Il Dirigente svolge, con autonomia operativa e responsabilità di gestione, le funzioni previste dal proprio profilo di ruolo, articolate nei seguenti 5 ambiti professionali riferiti alle attribuzioni e responsabilità di cui al precedente articolo:
 - a. pianificazione e programmazione dell'attività dell'Unità Organizzativa: il Dirigente opera al fine di garantire l'attuazione delle direttive e dei programmi deliberati dal Congresso di Stato, attribuiti direttamente o per il tramite del Direttore di Dipartimento o superiore gerarchico nel caso di Enti del Settore Pubblico Allargato, così da raggiungere gli obiettivi prefissati;
 - b. organizzazione e sviluppo delle risorse umane: il Dirigente dota, e mantiene nel tempo, l'Unità Organizzativa diretta della migliore organizzazione possibile, tenuto conto delle risorse strumentali, finanziarie ed umane alla stessa assegnate; contribuisce alla valutazione del personale secondo quanto previsto dalla normativa vigente; ricerca in particolare l'ottimale allocazione operativa dei dipendenti e, anche tramite questa, lo sviluppo professionale degli stessi; individua e propone i possibili miglioramenti all'organizzazione interna che richiedono modifiche nella composizione quali – quantitativa delle risorse assegnate;
 - c. sviluppo dell'operatività e delle conoscenze tecniche riferite all'attività dell'Unità Organizzativa: il Dirigente svolge l'attività professionale, se prevista dal proprio profilo di ruolo e dalle funzioni della Unità Organizzativa diretta, ed emette gli atti ed i provvedimenti amministrativi a rilevanza interna ed esterna necessari per il perseguimento della missione assegnata all'Unità Organizzativa ed in coerenza con le relative funzioni; risponde dei servizi erogati da questa e rappresenta il referente privilegiato per il miglioramento della specifica legislazione applicata dalla Unità Organizzativa che dirige;
 - d. comunicazione esterna e interna: il Dirigente, in coerenza con le funzioni della propria Unità Organizzativa, instaura relazioni con soggetti interni ed esterni alla Pubblica Amministrazione, in particolare nei confronti dell'utenza, assumendo anche la rappresentanza legale dell'Amministrazione qualora richiesto dal tipo di funzioni svolte o su espressa delega ricevuta; il Dirigente si rapporta con il relativo Direttore di Dipartimento o con il superiore gerarchico, ove presenti, e con la Direzione Generale della Funzione Pubblica per le competenze a questa

assegnate, così come con il Segretario di Stato competente per gli aspetti specialistici afferenti la propria attività;

- e. controllo: il Dirigente è responsabile del pieno rispetto nell'Unità Organizzativa della legislazione di riferimento e delle norme interne, così come della coerenza dei processi operativi con le funzioni della Unità Organizzativa, ma anche con criteri di efficienza, efficacia, economicità e rispondenza alle necessità dell'utenza.
2. Il Dirigente in organico è inquadrato nel relativo profilo di ruolo dirigenziale. Nel caso di Dirigente a tempo determinato, deve essere indicato il profilo di ruolo dirigenziale di riferimento.

Art.6 *(Requisiti)*

1. Sono requisiti necessari per l'accesso alla posizione dirigenziale:
 - a. la cittadinanza sammarinese o di Paese nei confronti del quale esistano convenzioni che prevedano la condizione di reciprocità in casi analoghi;
 - b. la residenza in territorio;
 - c. il possesso del diploma di laurea quinquennale o di vecchio ordinamento, previsto dal profilo di ruolo, da almeno 5 anni;
 - d. l'abilitazione professionale o altro titolo/requisito previsto dal profilo di ruolo o per la specifica assegnazione;
 - e. esperienza lavorativa o professionale continuativa almeno triennale:
 - i. nel Settore Pubblico Allargato in funzioni per l'esercizio delle quali od in posizioni per l'accesso alle quali è richiesta la laurea specialistica o di vecchio ordinamento;
 - ii. nel Settore Privato in attività libero professionali o in posizioni con funzioni dirigenziali.Il requisito di cui alla presente lettera e. può essere sostituito da diploma di specializzazione in materie attinenti all'Unità Organizzativa.
 - f. non versare in nessuna delle condizioni di incompatibilità di cui alla presente legge, previste dal profilo di ruolo, dalla specifica assegnazione o da norme speciali.

Art.7 *(Rapporto di lavoro)*

1. Il Dirigente è assunto in organico o a tempo determinato.
2. Il rapporto di lavoro fra la Pubblica Amministrazione ed il Dirigente in organico è disciplinato, dalla presente legge e dalle norme di pubblico impiego.
3. Il rapporto di lavoro fra la Pubblica Amministrazione e il Dirigente a tempo determinato è disciplinato dalla presente legge e dal contratto a termine di diritto privato il quale richiama eventuali ulteriori norme applicabili.

Art.8 *(Accesso alla funzione dirigenziale)*

1. L'accesso alla funzione dirigenziale avviene a seguito di concorso o altre forme di selezione, che comunque devono tener conto del curriculum vitae, della professionalità e specializzazione posseduta dal candidato, fermi restando i requisiti previsti dalla presente legge, dal profilo di ruolo, dalla specifica assegnazione e da norme speciali.
2. La delibera di nomina, in esito alle procedure di cui al comma che precede, è adottata dal Congresso di Stato o dal Consiglio Grande e Generale nei casi di rispettiva competenza.
3. Allo scopo di consentire ai Dirigenti ed al personale del Settore Pubblico Allargato, in possesso dei requisiti, di accedere ad incarichi e assegnazioni su posizioni dirigenziali vacanti, sarà predisposta apposita lista di disponibilità.

Art.9

(Incarico e Assegnazione ad una Unità Organizzativa)

1. La delibera di nomina di cui al secondo comma dell'articolo 8 dispone l'assegnazione del Dirigente ad una Unità Organizzativa per un periodo di tempo determinato, la durata dell'incarico o dell'assegnazione, i programmi da realizzare, gli obiettivi da conseguire ed il trattamento economico, in conformità alla presente legge o a leggi speciali di riferimento.
2. L'assegnazione del Dirigente con contratto a tempo determinato in corso può essere modificata con successiva delibera per particolari necessità dell'Amministrazione o su richiesta del Dirigente se compatibile con le esigenze dell'Amministrazione.
3. I Dirigenti che conseguono rapporto d'organico a seguito di concorso sono assegnati stabilmente, mediante i rinnovi di cui all'articolo 11, comma 2, all'Unità Organizzativa sulla quale hanno conseguito la posizione dirigenziale d'organico. La loro assegnazione può essere modificata con il consenso del Dirigente, oppure qualora sia necessario avvalersi di figura dotata di diversa professionalità e competenza, oppure si proceda a ristrutturazione o riorganizzazione che comporti la soppressione o modifica dell'Unità Organizzativa, oppure si sopprima o si modifichi la posizione dirigenziale o si modifichino i suoi requisiti, oppure ricorrano incompatibilità speciali o situazioni di grave inopportunità, oppure a seguito di valutazione negativa.
4. La modifica dell'assegnazione di cui al comma che precede può avvenire solo con debita motivazione.

Art.10

(Contratto di diritto privato)

1. Il contratto di diritto privato di cui all'articolo 7 consegue alla delibera di nomina e definisce l'incarico, la durata del rapporto e la retribuzione, nell'ambito delle prescrizioni che definiscono le funzioni da esercitare contenute nella presente legge, nel profilo di ruolo di riferimento e nelle norme relative all'Unità Organizzativa cui il Dirigente viene assegnato. Il contratto, inoltre, definisce la durata del periodo di prova e richiama le norme applicabili alle cause di risoluzione e alla facoltà di recesso delle parti.
2. Il Congresso di Stato, su proposta del Segretario di Stato con delega alla Funzione Pubblica, adotta modelli di contratto tipo per i rapporti di cui al presente articolo.
3. Il contratto è sottoscritto per la parte pubblica dal Segretario di Stato con delega alla Funzione Pubblica e depositato in apposito registro presso il Dipartimento della Funzione Pubblica che ne cura la conservazione e gli adempimenti conseguenti.

Art.11

(Durata del contratto e dell'assegnazione)

1. Il contratto a tempo determinato di cui all'articolo 10 è subordinato al superamento del periodo di prova di cui all'articolo 12, ha durata non superiore a tre anni e può essere rinnovato, a seguito di apposita deliberazione.
2. L'assegnazione ad Unità Organizzativa ha durata non superiore a tre anni, anche per i Dirigenti in organico, e può essere oggetto di rinnovo.

Art.12

(Periodo di prova)

1. Per i rapporti a tempo determinato, ad ogni diversa assegnazione, e per l'assunzione in organico è previsto un periodo di prova non superiore a sei mesi decorrenti dall'inizio effettivo dell'incarico.

2. Successivamente al positivo superamento del periodo di prova, nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, il contratto esplica appieno i suoi effetti; nel caso di assunzione in organico, la stessa diviene definitiva.
3. Il prestato servizio in periodo di prova si computa ad ogni effetto di legge e contratto.
4. E' fatta salva la possibilità di proroga del periodo di prova per motivi di forza maggiore riconosciuti con delibera del Congresso di Stato, su proposta del Direttore di Dipartimento o del Dirigente con funzioni di Capo del Personale negli Enti del Settore Pubblico Allargato, o del Segretario di Stato competente.
5. La normativa sulla valutazione di cui all'articolo 22 stabilirà i criteri e le modalità procedurali per l'esecuzione delle valutazioni del periodo di prova. Fino all'emanazione della citata normativa, la valutazione del Dirigente viene eseguita dal Congresso di Stato su riferimento del Segretario di Stato competente e del Segretario di Stato con delega alla Funzione Pubblica.
6. L'esito negativo del periodo di prova è causa di recesso dal rapporto e di interruzione dell'incarico.

Art.13

(Recesso dal contratto e revoca dell'incarico)

1. Ferme restando le responsabilità penali, civili, amministrative e contabili l'Amministrazione ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto a tempo determinato e di revocare l'incarico e l'assegnazione, in caso di grave inadempimento degli obblighi di legge e di contratto o per fatto che, essendo di pregiudizio per l'Amministrazione, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, dell'incarico.
2. La facoltà di recesso è altresì riconosciuta al Dirigente.
3. Le parti comunicano il recesso con congruo anticipo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art.14

(Doveri del Dirigente)

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di pubblico impiego, il Dirigente ha l'obbligo di:
 - a. tenere una condotta esemplare improntata ai principi di dignità e etica professionale, onestà, lealtà e fedeltà alla Repubblica;
 - b. adempiere alle funzioni previste dal profilo di ruolo di riferimento avendo cura di perseguire l'esclusivo interesse dello Stato;
 - c. non trarre profitto da quanto forma oggetto delle sue funzioni né svolgere attività in contrasto con gli interessi dello Stato;
 - d. informare tempestivamente il Direttore di Dipartimento o il Dirigente con funzioni di Capo del Personale nel caso di Enti del Settore Pubblico Allargato, dell'esistenza di eventuale azione penale a suo carico.
2. Il Dirigente osserva in regime di flessibilità l'orario di lavoro previsto dalla legge e dal contratto collettivo e/o dal contratto di diritto privato di cui all'articolo 10, ed è comunque tenuto, ove le esigenze di servizio lo richiedano, ad effettuare prestazioni giornaliere oltre il normale orario di lavoro. Tale modalità di servizio fa parte integrante della funzione dirigenziale. Il servizio prestato oltre il normale orario di lavoro si intende compensato con la retribuzione di cui all'articolo 19.
3. La formazione e l'aggiornamento professionale sono un dovere ed un diritto per il Dirigente.

Art.15

(Norme disciplinari)

1. Al Dirigente sono applicate le norme di disciplina vigenti per i pubblici dipendenti. Le sanzioni disciplinari sono, a seconda dei casi, applicate o promosse dal Direttore di Dipartimento o dal Dirigente con funzioni di Capo del Personale negli Enti del Settore Pubblico Allargato.

Art.16

(Incompatibilità generali)

1. Ferme restando le incompatibilità previste per i dipendenti pubblici, è fatto divieto al Dirigente, qualunque sia il suo rapporto di impiego:

- a. di esercitare attività libero professionali, commerciali, artigianali ed industriali e di svolgere prestazioni in via subordinata in imprese private;
- b. di assumere consulenze e di compiere qualunque attività retribuita, in proprio o per conto di persone fisiche e giuridiche di diritto privato;
- c. di entrare in rapporti d'affari con lo Stato e gli Enti del Settore Pubblico Allargato, sia direttamente che indirettamente;
- d. di assumere cariche di amministrazione e controllo in imprese ed enti privati aventi fine di lucro o che hanno come scopo l'esercizio di attività economica;
- e. di svolgere qualunque prestazione e di assumere qualunque incarico, anche di natura occasionale in forma gratuita o retribuita, per conto di imprese ed enti privati aventi fine di lucro o che comunque esercitano attività economica;
- f. di detenere direttamente o indirettamente partecipazioni nel capitale di società con scopo di lucro operanti in settori che rientrino nella sfera di competenza dell'Unità Organizzativa cui è preposto o che entrino in rapporti d'affari con la Pubblica Amministrazione;
- g. di rappresentare diritti di terzi contro lo Stato.

2. Il Dirigente è comunque tenuto ad evitare situazioni che generino conflitto d'interesse e a comunicare tempestivamente al Direttore di Dipartimento di competenza eventuali incompatibilità, nonché casi di potenziale conflitto di interessi.

3. La Direzione Generale della Funzione Pubblica con provvedimento motivato, da assumersi entro un mese dalla richiesta, può dichiarare compatibile con la posizione dirigenziale lo svolgimento di prestazioni riferite ad attività scientifiche ed artistiche che non pregiudichino la normale attività lavorativa.

Art.17

(Incompatibilità speciali)

1. Al fine di non compromettere l'imparzialità e l'indipendenza del Dirigente nell'esercizio delle sue funzioni, con la normativa che disciplina la missione e le funzioni delle singole Unità Organizzative saranno individuate eventuali incompatibilità speciali in cui il Dirigente assegnato a specifica Unità Organizzativa non deve versare durante il periodo di assegnazione, e durante il periodo precedente e/o successivo allo stesso. Per le medesime motivazioni potrà essere anche stabilita la durata continuativa massima dell'assegnazione a specifiche Unità Organizzative e quindi le relative eventuali necessità di rotazione.

2. E' comunque incompatibile l'incarico del Dirigente nominato dal Consiglio Grande e Generale con il ruolo di membro del Consiglio Grande e Generale e di Segretario di forze Politiche e Sindacali comunque denominato.

Art.18
(Diritti)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 7 della presente legge il Dirigente ha diritto:
 - a. di essere adibito alle funzioni previste dal profilo di ruolo di riferimento, salvo quanto previsto all'articolo 21 per gli incarichi di staff;
 - b. alla riservatezza dei propri dati personali;
 - c. alla tutela e al rispetto della propria riservatezza.

Art.19
(Retribuzione)

1. Il trattamento economico previsto per il profilo di ruolo dirigenziale, qualunque sia il rapporto di impiego in essere, è fissato per legge o atto avente forza di legge e costituito dalle seguenti voci:
 - a. retribuzione di base;
 - b. retribuzione di posizione;
 - c. retribuzione di risultato;
 - d. indennità di contratto a termine;
 - e. scatti di anzianità con le modalità fissate dalle norme di pubblico impiego, qualora il Dirigente sia in organico.
2. La retribuzione di base di cui al primo comma lettera a. è rapportata al profilo di ruolo dirigenziale.
3. La retribuzione di posizione, di cui al primo comma, lettera b., consegue all'assegnazione ad una Unità Organizzativa, e varia in relazione al numero di dipendenti assegnati, ai flussi finanziari gestiti, alla professionalità richiesta e alla complessità organizzativa. Tale voce retributiva è erogata sulla base dei parametri indicati nella normativa che disciplina le nuove funzioni delle singole Unità Organizzative ed è rapportata alla retribuzione di base.
4. La retribuzione di risultato, di cui al primo comma, lettera c., è rapportata al raggiungimento di obiettivi preventivamente determinati e condivisi con il Dirigente ed è condizionata all'esito positivo della valutazione di risultato di cui all'articolo 22. L'importo della retribuzione di risultato è correlato alla retribuzione di posizione annua.
5. L'indennità di contratto a termine, di cui al primo comma, lettera d., è erogata ai soli Dirigenti che non siano in organico, in qualunque qualifica o profilo di ruolo, nel Settore Pubblico Allargato.
6. Il trattamento economico di cui ai commi che precedono remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti al Dirigente in ragione dell'Unità Organizzativa cui è assegnato.
7. Con decreto delegato saranno disciplinati l'importo della retribuzione di base, il tetto e l'incidenza delle ulteriori voci di cui al primo comma, nonché le modalità di stanziamento e di erogazione della retribuzione di risultato e la retribuzione per l'assegnazione in staff.
8. L'importo e l'incidenza delle voci della retribuzione di cui al presente articolo possono essere modificati con decreto delegato.

Art.20
(Sostituzione del Dirigente)

1. In caso di assenza occasionale del Dirigente non inferiore a 26 giorni e di durata indicativamente fino a tre mesi, la gestione dell'Unità Organizzativa è delegata a dipendente già assegnato alla stessa, che segue in ordine gerarchico e che ricopra una posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesta la laurea, su disposizione del Direttore di Dipartimento di competenza o del Dirigente con funzioni di Capo del Personale nell'Ente di competenza del Settore Pubblico Allargato.

2. In caso di temporanea assenza del Dirigente di durata superiore al periodo previsto dal comma precedente, il Congresso di Stato procede direttamente al conferimento dell'incarico oppure demanda tale compito al Direttore di Dipartimento competente o al Dirigente con funzioni di Capo del Personale dell'Ente di competenza del Settore Pubblico Allargato in favore di dipendente preferibilmente già assegnato alla medesima Unità Organizzativa, che ricopra una posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesta laurea quinquennale o di vecchio ordinamento.

3. Le procedure ed i criteri per il conferimento delle sostituzioni di cui al comma precedente sono definiti da apposito regolamento ai sensi dell'articolo 13 della Legge Qualificata n.186/2005 su proposta della Direzione Generale della Funzione Pubblica.

4. Il Dirigente che intenda assentarsi dal servizio per un periodo tale da doversi attivare la sostituzione o che intenda chiedere d'essere collocato a riposo, è tenuto a darne comunicazione con congruo anticipo, anche ai fini del tempestivo avvio delle necessarie procedure.

Art.21

(Incarichi di staff)

1. Il Dirigente, in organico o con contratto a tempo determinato in corso di validità e fino alla sua naturale scadenza, può essere chiamato a svolgere, contestualmente alla direzione dell'Unità Organizzativa o in via esclusiva, su disposizione del Congresso di Stato, funzioni di consulenza, di studio e ricerca, di controllo o altri incarichi specifici.

2. L'attività di cui al comma che precede può essere affidata:

- a. nel caso in cui l'Amministrazione per l'attuazione di particolari progetti intenda avvalersi di personale Dirigente dotato di specifica competenza e professionalità;
- b. in caso di ristrutturazione e riorganizzazione che comporti la modifica o la soppressione dell'Unità Organizzativa cui è assegnato il Dirigente o la modifica o soppressione della posizione dirigenziale ricoperta o la modifica dei suoi requisiti. In questo caso, il Dirigente ha priorità nell'assegnazione delle posizioni dirigenziali rese vacanti, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti e delle capacità professionali acquisite in precedenti esperienze;
- c. nei casi di temporanea incompatibilità o in presenza di situazioni che non consentano la prosecuzione dell'assegnazione senza pregiudizio per l'Amministrazione;
- d. su richiesta del Dirigente, compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione.

3. L'assegnazione in staff può avvenire solo con motivazione della ricorrenza delle condizioni di cui al comma che precede.

4. Il Congresso di Stato decide periodicamente, in base al mutare delle esigenze dell'Amministrazione, il numero massimo e la durata massima degli incarichi di staff in via esclusiva ai fini di un razionale uso delle risorse e del contenimento della spesa.

Art.22

(Valutazione amministrativo-gestionale)

1. La valutazione dell'azione amministrativo-gestionale della funzione dirigenziale ha come obiettivo la valorizzazione e motivazione dei Dirigenti e, quindi, mira a stimare il grado di efficacia, efficienza ed economicità dell'operato del Dirigente nella direzione dell'Unità Organizzativa, tenuto conto dei piani e dei programmi assegnati e delle risorse umane e strumentali a disposizione, allo scopo di elaborare strategie di miglioramento dell'azione amministrativa.

2. Con decreto delegato saranno definite le modalità, i criteri e le competenze, il procedimento per la valutazione della prestazione dei Dirigenti, con le finalità di:

- a. migliorare la prestazione dei Dirigenti in relazione a quanto previsto dal relativo profilo di ruolo;
- b. effettuare la valutazione del periodo di prova, di risultato e a scadenza dell'incarico;
- c. definire la retribuzione di risultato.

3. I criteri e le metodologie della valutazione devono essere oggettivi e trasparenti e devono prevedere una adeguata informazione del Dirigente nonché un suo coinvolgimento. La valutazione dovrà riguardare la prestazione del Dirigente in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati, ai risultati conseguiti in termini di appropriatezza e di qualità delle prestazioni e di orientamento all'utenza, all'efficacia dei modelli organizzativi adottati, alla capacità di motivare e guidare i collaboratori, alla gestione delle risorse finanziarie assegnate, al miglioramento dei servizi, e comunque al rispetto dei doveri e alla capacità manageriale e professionale.

Art.23

(Norme transitorie. Incarichi e assegnazioni)

1. I rapporti di lavoro per le qualifiche dirigenziali del Settore Pubblico Allargato che a qualunque titolo siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono da questa regolati, per ciò che concerne gli aspetti normativi, a decorrere dalla sua entrata in vigore, fatte salve speciali norme in quanto compatibili.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Congresso di Stato dispone circa gli incarichi e le assegnazioni relativi alle posizioni dirigenziali esistenti di nomina del Congresso di Stato, anche ai fini della loro decorrenza e durata, in applicazione delle norme di cui alla presente legge, fatta comunque salva la loro scadenza alla data di entrata in vigore della normativa sulle nuove missioni e funzioni degli Uffici e Servizi. Fino alla delibera che dispone in merito, la titolarità dell'incarico in corso e l'assegnazione in corso, a qualunque titolo, sono prorogate sia per i Dirigenti a contratto che per quelli in organico.

3. I Dirigenti in ruolo in qualifica dirigenziale all'entrata in vigore della presente legge, hanno facoltà di rimanere assegnati nelle rispettive posizioni d'organico di cui all'Allegato "A" della Legge 17 settembre 1993 n.106 e successive modifiche, salvo diversa delibera adottata per il verificarsi di circostanze che consentano la modifica dell'assegnazione ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo 21.

4. I Dirigenti in ruolo che alla data di entrata in vigore della presente legge siano inquadrati in uno specifico posto dirigenziale della dotazione organica, qualora abbiano prestato o prestino il loro consenso a diversa assegnazione per esigenze dell'Amministrazione, hanno diritto di rientrare nella posizione di ruolo alla scadenza della diversa assegnazione, e possono rientrare anticipatamente se ciò coincide con le esigenze dell'Amministrazione.

5. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, saranno stipulati nuovi contratti di diritto privato sulla base di modelli uniformi.

6. I Dirigenti con rapporto di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati nell'incarico anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 6, lettere c), ed e).

7. I Dirigenti in ruolo, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano inquadrati in uno specifico posto dirigenziale, possono rimanere assegnati nelle posizioni e alle condizioni di cui al comma 3, anche qualora la normativa sulle nuove funzioni delle Unità Organizzative del Settore Pubblico Allargato preveda, per la relativa posizione, titolo di studio diverso da quello richiesto dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Fino alla definizione delle nuove missioni e funzioni degli Uffici e servizi nell'ambito della riforma della pubblica amministrazione, restano in capo ai Dirigenti le attribuzioni già previste per le rispettive Unità Organizzative.

Art.24

(Norme transitorie. Retribuzione)

1. Alla data di entrata in vigore del decreto che fissa le nuove retribuzioni di cui all'articolo 19 e della normativa sulle nuove funzioni delle Unità Organizzative del Settore Pubblico Allargato,

decadranno i trattamenti economici in corso a tale data, ivi compresi eventuali indennità, o compensi comunque denominati, disposti con delibera.

2. Con la delibera di cui all' articolo 23, comma 2, il Congresso di Stato dispone circa la retribuzione applicando le norme vigenti prima dell' entrata in vigore della presente legge.

3. Con l' entrata in vigore delle norme di cui al primo comma, i Dirigenti che, all' entrata in vigore della presente legge, sono in ruolo in qualifica dirigenziale possono mantenere il trattamento retributivo di cui alla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, esclusi eventuali indennità e compensi ad personam, o optare in ogni tempo per il nuovo trattamento retributivo di cui alla presente legge. L' opzione non è revocabile.

4. Fino all' entrata in vigore delle norme relative alla valutazione dei Dirigenti, la retribuzione di risultato può essere erogata a seguito del conseguimento dei risultati previsti dall' atto di incarico o dal contratto, in base alla valutazione del Congresso di Stato, su proposta del Segretario di Stato competente, in coerenza con i principi di cui all' articolo 22.

Art. 25

(Norme di coordinamento)

1. Le norme di cui alla presente legge costituiscono disciplina speciale rispetto a quelle di pubblico impiego, le quali si applicano se ed in quanto compatibili e per quanto non espressamente previsto.

2. Sono fatte salve le norme speciali eventualmente previste per i Dirigenti appartenenti al Corpo Sanitario dell' Istituto per la Sicurezza Sociale.

3. I futuri atti organizzativi e normativi degli Enti del Settore Pubblico Allargato dovranno comunque recepire la struttura retributiva di cui alla presente legge.

4. Le attribuzioni previste dalla presente legge in capo al Dipartimento e Direzione Generale della Funzione Pubblica, da un lato, e ai Direttori di Dipartimento, dall' altro, sono di competenza rispettivamente del Capo del Personale e dei Coordinatori di Dipartimento ai quali si applicano le norme previste dalle Leggi n.23/1995 e n. 28/1995 fino alle nuove norme che disporranno in merito.

Art. 26

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate la Legge 23 ottobre 1990 n. 118 e tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Art. 27

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 31 luglio 2009/1708 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Massimo Cenci – Oscar Mina

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Valeria Ciavatta